

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1505 del 23/03/2023
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX ART. 3 DPR 59/2013, PER L'ATTIVITÀ DI "ALLEVAMENTO BOVINI DA CARNE E LAVORAZIONE E VENDITA CARNE" DA SVOLGERSI IN COMUNE DI BOBBIO, LOC. SAN MARTINO N. 3. DITTA "MARINA ANDREA".
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1462 del 20/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventitre MARZO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX ART. 3 DPR 59/2013, PER L'ATTIVITÀ DI "ALLEVAMENTO BOVINI DA CARNE E LAVORAZIONE E VENDITA CARNE" DA SVOLGERSI IN COMUNE DI BOBBIO, LOC. SAN MARTINO N. 3. DITTA "MARINA ANDREA".

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Premesso che:

- con note acquisite al prot. ARPAE nn. 213311 e 213318 del 29/12/2022, il Suap dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta ha trasmesso l'istanza presentata dalla Ditta "MARINA ANDREA" (P.Iva 01813780333), finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per lo svolgimento dell'attività di "allevamento bovini da carne e lavorazione e vendita carne" in Comune di Bobbio, Loc. San Martino n. 3 (che è anche sede legale), relativamente al seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" recapitante nel "Rio Canalone";
- art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- *comunicazione di utilizzazione agronomica* degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- con le suddetta istanza la Ditta "MARINA ANDREA" ha contestualmente presentato domanda di Permesso di costruire;

- con nota prot. n. 6474 del 13/01/2023, questa Agenzia ha comunicato al Suap competente che, trattandosi di istanza con anche richiesta di titolo edilizio, trovano applicazione gli artt. 7 comma 3 del DPR 160/2010 e 4 comma 4 del DPR 59/2013 in base ai quali al Suap compete l'indizione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990; è stato pertanto chiesto al Suap quali determinazioni intendesse assumere in merito al prosieguo del procedimento;

- il Suap non ha dato riscontro a tale richiesta entro i termini stabiliti e pertanto ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art. 4 del DPR 59/2013 per l'adozione dell'AUA da parte dell'autorità competente;

Considerato che:

- con nota prot. n. 13821 del 25/01/2023 è stata richiesta la documentazione a completamento dell'istanza;
- con nota assunta al prot. Arpae n. 14942 del 27/01/2023 è stata acquisita la documentazione a completamento;

- con nota prot. n. 16732 del 30/01/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90,

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 10 del 13/03/2023 Sinadoc 41183/2022) risulta che:

- presso l'insediamento verranno svolte le seguenti attività: nella nuova stalla in progetto sarà svolta l'attività di allevamento bovini da carne; nel piccolo fabbricato in progetto sarà svolta l'attività di lavorazione (senza macellazione), preparazione e vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi di carne dei bovini allevati;
- dall'insediamento avrà origine uno scarico (S1) di acque reflue domestiche, provenienti dal servizio igienico del fabbricato destinato a lavorazione e vendita carni, trattate mediante una fossa Imhoff (avente una potenzialità pari a 3 A.E.), un degrassatore (avente una potenzialità pari a 3 A.E.) ed un filtro percolatore anaerobico (avente una potenzialità pari a 3 A.E.);
- i reflui in uscita dall'impianto di trattamento recapiteranno nel corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" recapitante a sua volta nel "Rio Canalone";
- i reflui derivanti dall'attività di lavorazione carni verranno convogliati in un serbatoio interrato a tenuta (avente una capacità di 6 mc.) e gestite come rifiuto;

Atteso che:

- con nota prot. n. 16735 del 30/01/2023 è stato richiesto al Comune di Bobbio, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" recapitante nel "Rio Canalone";
- con nota prot. n. 1411 del 02/03/2023, assunta al prot. ARPAE n. 37762 in pari data, il Comune di Bobbio ha trasmesso atto di assenso al rilascio dell'AUA, relativamente allo scarico di acque reflue domestiche (S1) avente recapito in corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" recapitante a sua volta nel "Rio Canalone";

Riscontrato che:

- la ditta ha stimato di produrre un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento pari a 1670 Kg/anno, inferiore alla soglia di 3.000 kg indicata, all'art. 40, comma 2 del Regolamento Regionale n. 3/2017, quale limite oltre al quale le aziende hanno l'obbligo di presentazione della "Comunicazione di utilizzazione agronomica";
- la ditta non è quindi soggetta alla presentazione della "Comunicazione di utilizzazione agronomica" di cui all'art. 112 del D.lgs. n. 152/2006;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto, sulla base del progetto presentato;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "MARINA ANDREA" (P.Iva 01813780333), per lo svolgimento dell'attività di "allevamento bovini da carne e lavorazione e vendita carne" in Comune di Bobbio, Loc. San Martino n. 3 (che è anche sede legale), comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" recapitante nel "Rio Canalone";

2. di impartire, per lo scarico di acque reflue domestiche (S1) avente recapito in corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" recapitante a sua volta nel "Rio Canalone", le seguenti **prescrizioni**:

- a) il numero degli A.E. serviti non può superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;
- b) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del

materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore, l'espurgo dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del filtro percolatore secondo quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti;

- c) i pozzetti di controllo della fognatura interna e quello posto prima dello scarico nel corpo idrico recettore devono risultare sempre accessibili per consentire i controlli da parte delle autorità competenti;
- d) le condotte interne all'insediamento atte al convogliamento delle acque reflue, devono essere periodicamente controllate e tenute in buona efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle stesse e dei pozzetti d'ispezione;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Bobbio, all'ARPAE (SAC e ST) ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

3. di fare salvo che:

- nel caso in cui dovesse essere superata la soglia di 3.000 kg/anno di azoto al campo da effluenti di allevamento, indicata dall'art. 40, c. 2 del R.R. n. 3/2017, la ditta dovrà presentare istanza di modifica di AUA per l'inserimento del titolo abilitativo "Comunicazione di utilizzazione agronomica", ex art. 112 del D.lgs. 152/2006;
- ogni modifica eventualmente apportata, nell'ambito del procedimento di Edilizia produttiva Suap (variante al PdC n. 1/2021), al progetto di cui alla presente autorizzazione, dovrà essere oggetto di modifica di AUA;
- i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;

4. di dare atto che, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

5. di dare atto altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA"

- Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.